

## Edizione di lunedì 1 settembre 2014

### EDITORIALI

[Pagare le tasse ... si, ma per cosa?](#)

di Sergio Pellegrino

### DICHIARAZIONI

[Nella dichiarazione integrativa la sanzione dipende dall'errore](#)

di Fabio Garrini

### REDDITO IMPRESA E IRAP

[Svalutazione dello 0,5% deducibile anche per i crediti relativi a SAL in corso di esecuzione](#)

di Fabio Landuzzi

### IVA

[Gli effetti dell'omessa tenuta del registro dei movimenti intracomunitari di beni "senza vendita"](#)

di Marco Peirolo

### CASI CONTROVERSI

[Quadro RW e dubbi di compilazione](#)

di Giovanni Valcarenghi

### CONTENZIOSO

[Redditometro senza "nesso eziologico"](#)

di Nicola Fasano

### FOCUS FINANZA

**La settimana finanziaria**

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## EDITORIALI

---

### **Pagare le tasse ... si, ma per cosa?**

di Sergio Pellegrino

L'**articolo 53 della Costituzione** statuisce il principio cardine del nostro sistema tributario e, potremmo dire, del nostro stesso sistema di convivenza civile: *"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"*.

Per *"concorrere alle spese pubbliche"* quindi **paghiamo le tasse** (troppe, non c'è dubbio) e per lo stesso motivo quando apprendiamo dagli organi di informazione che sono stati *"pizzicati"* degli evasori totali giustamente ci indigniamo.

Ma se sul versante delle **entrate** di più non si può fare, se non cercare di recuperare veramente almeno una minima parte dell'evasione fiscale, molto dovrebbe essere invece fatto a livello di contenimento delle **uscite**, perché rappresentino effettivamente *"spese pubbliche"* e non spreco di denaro pubblico.

Sulla *spending review* sta lavorando **Cottarelli** e c'è da sperare che il sistema politico vorrà dare effettiva attuazione alle proposte che il commissario straordinario ha formulato: da questo punto di vista, però, appaiono poco rassicuranti e difficilmente comprensibili le tensioni con il *premier* di cui la stampa ha riferito.

Da fare c'è davvero molto ... ma bisogna avere il **coraggio di intervenire sul serio** e non limitarsi a sterili proclami.

Per fare alcuni esempi, soltanto la **razionalizzazione delle società partecipate** degli enti locali, che dovranno essere ridotte da 8mila a mille in tre anni, dovrebbe generare risparmi, a regime, di 2-3 miliardi. Ulteriori significativi risparmi potrebbero derivare dagli immobili pubblici, dalle sedi delle Regioni, dalla digitalizzazione, perfino dall'abbassamento dell'illuminazione stradale in determinate aree: insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

C'è poi il capitolo particolarmente *"doloroso"* per i cittadini del **costo della politica**, che nel nostro Paese è enorme, senza confronti con il resto d'Europa: dal Parlamento in giù, fino alle circoscrizioni, con un *"sottobosco"* di centinaia di migliaia di *"professionisti"* della politica, che rappresentano un lusso che semplicemente non ci possiamo più permettere.

In Europa l'Italia come spesa è **seconda in valore assoluto** con 39 miliardi di euro dietro i 42 della Germania (che ha però una popolazione e un Pil molto maggiori), e molto *"avanti"*

rispetto a Francia (25), Gran Bretagna (24) e Spagna (18).

Il **costo del Parlamento italiano**, ad esempio, è quasi il doppio di quello francese e inglese, essendo pari a 1,6 miliardi, contro 0,9 in Francia e 0,6 in Gran Bretagna: cosa che non ci sorprende nel momento in cui apprendiamo che a fine carriera un **barbiere o un centralinista con 40 anni di servizio guadagnano circa 136 mila euro**, al netto di 24mila euro di contributi previdenziali (mentre i commessi, nell'incredibile rapporto di 0,7 per deputato, per un lavoro non molto dissimile da quello di un usciere d'albergo guadagnano addirittura di più).

“Brilliamo” da questo punto di vista, ma non certo a livello di risultati conseguiti, tant’è che, volendo fare un confronto sempre con i *partner europei*, l’**Italia si colloca al quart’ultimo posto per presenza dei nostri rappresentati al Parlamento Europeo**: peggio di noi solo Malta, Lituania e Grecia.

I nostri politici latitano quando c’è da stare in aula a votare, ma si riscattano alla grande nelle **missioni internazionali**.

Da questo punto di vista non possiamo non menzionare, essendo la notizia freschissima, la missione parlamentare in **Corea del Nord**, capitanata dal “mitico” **senatore Antonio Razzi** (famoso anche per le imitazioni di Crozza) e dal **segretario della Lega Nord Matteo Salvini** (che come europarlamentare è stato uno dei più assenti in assoluto).

Che Razzi sia un “affezionato” del regime nordcoreano, una dittatura fra le più feroci al mondo, è cosa nota, tant’è che è leader dell’*Associazione parlamentare d’amicizia Italia-Corea del Nord* (esiste davvero ...) e ha paragonato il paese asiatico alla Svizzera, mentre cosa sia andato a fare a *Pyongyang* il leader “padano” è davvero un mistero. I due hanno tra l’altro consegnato al presidente della Suprema assemblea nordcoreana una lettera destinata al *leader massimo, Kim Jong-un*, senza però volerne rivelare il contenuto.

In principio ho trovato questa notizia davvero esilarante, ma poi mi sono immediatamente rabbuiato nel momento in cui ho realizzato che la missione (ma per fare cosa?) è stata **pagata con i nostri soldi**: sono queste le “spese pubbliche” cui facevano riferimento i Costituenti quando hanno scritto l’articolo 53 sulla capacità contributiva? E per finanziare queste nefandezze che dobbiamo pagare le tasse?

## DICHIARAZIONI

---

### **Nella dichiarazione integrativa la sanzione dipende dall'errore**

di Fabio Garrini

Il periodo agostano dell'Agenzia delle Entrate è stato segnato da un fervente ed incessante lavoro di edizione che ha prodotto numerose **guide fiscali** sui temi più disparati. Per la maggior parte si tratta di mini pubblicazioni destinate all'utente comune, quindi di contenuto piuttosto basilare, ma vi sono anche alcuni aspetti che possono suggerire una **qualche riflessione più dettagliata**.

Uno di questi è la corretta applicazione del **ravvedimento operoso** nel caso in cui si debba procedere a presentare una **dichiarazione integrativa** a debito; questo è proprio il periodo dove tali dubbi si pongono, visto che la compilazione di UNICO2014 potrebbe aver evidenziato **qualche errore** nella dichiarazione presentata l'anno precedente e la scadenza di presentazione del nuovo modello, prevista per il prossimo **30 settembre**, è il **termine** per porre rimedio alle irregolarità eventualmente riscontrate beneficiando delle **sanzioni ridotte**.

#### **La sanzione utilizzabile per il ravvedimento**

Un corretto ravvedimento abbinato ad una dichiarazione integrativa passa necessariamente attraverso **l'analisi di quale sia la sanzione applicabile** nel caso in cui detto errore sia ravvisato autonomamente dall'Agenzia delle Entrate. E proprio questo discriminio è evidenziato dall'Agenzia:

- errori e omissioni rilevabili in sede di **liquidazione e di controllo formale** della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973), quali errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte, ovvero nel caso di indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta. In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento, oltre che dell'imposta anche degli interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della **sanzione ridotta**, in misura pari al **3,75%** (ossia 1/8 del 30%, la sanzione che sarebbe comminata al verificarsi di tali irregolarità) calcolato sulla maggiore imposta o sulla differenza del credito utilizzato.
- errori e omissioni che configurerebbero la **violazione di infedele dichiarazione**, quali l'omessa o errata indicazione di redditi, l'errata determinazione di redditi, l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta o di indebite deduzioni dall'imponibile. Il ravvedimento in questo caso deve essere posto in essere versando, oltre all'imposta ed

agli interessi, una *sanzione ridotta* al **12,50%** (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100% per le contestazioni di dichiarazione infedele) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante.

Pertanto **occorre distinguere**: se il motivo dell'integrativa è, ad esempio, quello di eliminare una spesa medica inserita per errore (inserita a detrazione dell'imposta 2012, ma pagata nel 2013) la sanzione applicabile è del 3,75%, mentre se si vuole rettificare la dichiarazione 2012 per inserire un canone di locazione dimenticato, la sanzione dovuta è del 12,5%.

Nella guida viene poi precisato il fatto che, qualora si vogliano **regolarizzare, contestualmente**, gli errori e le omissioni indicati ai precedenti punti è necessario **presentare un'unica dichiarazione** integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute: in questo caso, le misure delle **sanzioni ridotte** (3,75% e 12,50%) saranno **rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti** spettanti.

Si legge poi come le sanzioni siano commisurate, oltre alla maggiore imposta dovuta, anche al **minor credito spettante** se la dichiarazione originaria chiudeva, appunto, evidenziando un credito; sul punto pare logico affermare che il ravvedimento “proporzionale” nel caso in cui si determini un minor credito d’imposta vada determinato **solo qualora il credito sia stato effettivamente già utilizzato in compensazione**: in caso contrario, ossia se il credito rettificato è **ancora a disposizione**, la sanzione applicabile (e quindi da ravvedere) sarà quella **fissa** di € 258 (quindi, ridotta ad 1/8, pari ad **€ 32**).

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Svalutazione dello 0,5% deducibile anche per i crediti relativi a SAL in corso di esecuzione**

di Fabio Landuzzi

La Corte di Cassazione con la **sentenza n. 3940 del 14 febbraio 2014** ha risolto positivamente per il contribuente una **controversia con l'Amministrazione Finanziaria** che si riferiva alla **contestata inclusione nel montante** assunto come riferimento per il calcolo della **svalutazione crediti deducibile ai sensi dell'articolo 71 del Tuir**, nei limiti dello **0,5% dell'ammontare complessivo dei crediti** iscritti in bilancio, anche delle **fatture emesse** dall'appaltatore per i corrispettivi dovutigli da parte del committente in relazione a **stati di avanzamento lavori dell'opera pluriennale** in corso di esecuzione.

In particolare, dalla sentenza della Suprema Corte si trae che **l'impresa aveva contabilizzato le fatture emesse** a fronte dei Sal **fra gli "acconti"** su opere in corso di esecuzione, ed i corrispondenti importi erano poi **confluiti nel bilancio d'esercizio** dell'impresa **fra le rimanenze** di fine anno rappresentative del valore delle opere pluriennali in corso di esecuzione; la **contropartita patrimoniale** era rappresentata **da debiti per anticipi da clienti**, mentre il corrispondente importo aveva concorso a formare il reddito d'esercizio in quanto incluso nella variazione delle rimanenze per opere in corso di esecuzione a fine esercizio.

La **contestazione** eccepita dall'Amministrazione Finanziaria, la quale era stata confermata nel giudizio di appello in Commissione Tributaria Regionale, muoveva dal presupposto formale riferito al fatto che **gli importi in discussione non risultavano formalmente esposti nei crediti** di fine esercizio, bensì qualificati come acconti e quindi confluiti in bilancio nel valore delle rimanenze. Ne traeva quindi ragione per sostenere **l'esclusione del loro computo dalla formazione della base su cui applicare lo 0,5%** ai fini della determinazione della porzione di svalutazione crediti fiscalmente deducibile ai sensi dell'articolo 71 del Tuir.

La **Cassazione** ha invece sottolineato che il requisito richiesto per l'accesso all'istituto della svalutazione crediti fiscalmente consentita si basa di una "**nozione sostanziale di crediti**", la quale può quindi **prescindere dalla modalità di contabilizzazione** scelta dalla società; ciò in quanto, come è stato verificato nel caso in esame, si trattava pur sempre di importi che avevano concorso come **componenti positivi** alla formazione del reddito imponibile dell'esercizio, **fatturati** e seppure senza alti margini di incertezza – in quanto, come aveva eccepito la stessa Amministrazione, non erano emerse contestazioni da parte del committente – avevano **pacificamente la natura di crediti commerciali**.

Con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, evidenza la Suprema Corte, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti sono deducibili ai sensi dell'articolo 71 del Tuir; la ***ratio*** di questa norma è quella di escludere **la deducibilità per i soli crediti che sono coperti da garanzia assicurativa**, in quanto essi sono tutelati contro il rischio dell'insolvenza. Non è invece coerente con tale *ratio* della norma anche l'esclusione dei crediti per i quali il rischio di insolvenza rimane a carico esclusivo del loro titolare.

## IVA

---

### **Gli effetti dell'omessa tenuta del registro dei movimenti intracomunitari di beni “senza vendita”**

di Marco Peirolo

L'art. 17, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE considera “**assimilato**” ad una **cessione di beni effettuata a titolo oneroso** “il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro”. In particolare, costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” “qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le **esigenze della sua impresa**”.

Tali disposizioni sono state recepite dagli artt. 38, comma 3, lett. b), e 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993, in base ai quali è previsto, rispettivamente, che dà luogo:

- ad un **acquisto intracomunitario** “la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per **finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa**, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro”;
- ad una **cessione intracomunitaria** “l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, (...) di beni ivi esistenti”.

In linea generale, pertanto, i cd. “**trasferimenti a se stessi**” assumono **natura intracomunitaria** e vanno assoggettati a IVA nel Paese membro di destinazione anche in assenza dell'effetto traslativo della proprietà e dell'onerosità.

Esistono, tuttavia, alcune fattispecie che sono **escluse da questa classificazione** e che, quindi, non danno luogo ad una operazione intracomunitaria.

In particolare, l'art. 17, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE richiama i **trasferimenti di beni finalizzati all'esecuzione di una prestazione**. È il caso:

- della “prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la **perizia o lavori riguardanti il bene** materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine

della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato” (lett. f);

- della “**temporanea utilizzazione del bene**, nel territorio dello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto, ai fini di **prestazioni di servizi** fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene” (lett. g);
- della “**temporanea utilizzazione del bene**, per una **durata non superiore a ventiquattro mesi**, nel territorio di un altro Stato membro all’interno del quale l’importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell’**ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione**” (lett. h).

Sul piano nazionale, tali eccezioni corrispondono agli artt. 38, comma 5, lett. a), e 41, comma 3, del D.L. n. 331/1993, secondo cui, rispettivamente, **non costituisce**:

- **acquisto intracomunitario** “l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali (...), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali”;
- **cessione intracomunitaria** l’invio di beni “in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali (...), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficierebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali”.

L’art. 243, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE dispone che “(o)gni soggetto passivo tiene un **registro dei beni spediti o trasportati** da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini delle operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h)”. In pratica, il suddetto registro è previsto per le sole **ipotesi sospensive** riguardanti, da un lato, i beni oggetto di lavori o perizie e, dall’altro, i beni utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o ammessi alla temporanea importazione in esenzione totale dai dazi.

La corrispondente norma nazionale, contenuta nell’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993, dispone che i movimenti relativi ai **beni trasferiti in ambito intracomunitario a titolo non traslativo** della proprietà devono essere annotati in un apposito **registro**, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del DPR 633/1972.

Gli **effetti dell’omessa istituzione** del registro, al pari della sua omessa compilazione, non sono espressamente disciplinati né sul piano comunitario, né su quello interno.

In tali ipotesi, in sede di verifica, potrebbe accadere che l'Ufficio **neghi la sospensione d'imposta** tenuto conto che l'art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993 non prevede **modalità alternative** per dimostrare il titolo non traslativo della proprietà.

In proposito, è dato tuttavia osservare che la stessa Amministrazione finanziaria **non considera tassativo** l'utilizzo del registro dei movimenti intracomunitari laddove il trasferimento dei beni risulti dalla loro **presa in carico su un apposito documento, numerato e conservato** ai sensi del citato art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 (cfr., in tema di "tentata vendita" di beni in altri Paesi membri dell'Unione europea, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2005, n. 39).

In giurisprudenza, è stato rilevato come "*le finalità sottese all'istituzione del registro, considerate dal legislatore con il D.L. n. 331/1993, non siano in via principale quelle dell'identificazione di uno strumento idoneo a vincere le presunzioni di cessione e di acquisto, quanto, piuttosto, quelle di fornire un valido supporto per controllare i movimenti di beni nell'ambito del territorio comunitario soprattutto alla luce della caduta delle barriere doganali*" (C.T. Prov. di Cuneo, 8 novembre 2012, n. 145/2/12).

Con la conseguenza, che il regime sospensivo connesso alla movimentazione intracomunitaria non viene meno se il contribuente è in grado di dimostrare il titolo non traslativo della proprietà. In caso, per esempio, di beni provenienti da altro Paese UE, soggetti a lavorazione in Italia, non si realizza un acquisto intracomunitario, soggetto a IVA, se la società è in grado di esibire **l'ordine di lavorazione** e la **fattura emessa nei confronti del committente** comunitario recante lo stesso numero d'ordine.

Secondo questa impostazione, la violazione dell'obbligo di tenuta del registro comporta l'irrogazione della **sanzione amministrativa** di cui all'art. 9, commi 1 e 3, del DLgs. n. 471/1997, ma non anche l'applicazione della regola generale prevista per i movimenti di beni senza vendita all'interno del territorio comunitario, considerati soggetti ad imposta come trasferimenti a "se stessi" ai sensi degli artt. 38, comma 3, lett. b), e 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993.

## CASI CONTROVERSI

---

### **Quadro RW e dubbi di compilazione**

di **Giovanni Valcarenghi**

Le ultime settimane che precedono l'invio definitivo delle dichiarazioni dei redditi sono solitamente dedicate ad un lavoro di rifinitura generale (per il completamento delle informazioni che non influiscono sul debito di imposta), oltre che alla soluzione delle problematiche che si pongono con l'applicazione dei programmi di controllo Entratel.

Tra questi ultimi controlli va certamente annoverato quello relativo al quadro RW che, da quest'anno, assolve alla duplice funzione di supporto per il monitoraggio fiscale e di base di computo per l'applicazione delle patrimoniali estere.

A tale riguardo, durante la pausa estiva sono state riprese da alcuni organi di stampa alcune pronunce di commissioni tributarie di merito che si sono specificamente occupate della tematica della necessità di indicazione dei finanziamenti infruttiferi, giungendo a conclusioni spesso opposte tra loro.

Il perno del ragionamento risiede nell'articolo 4 del decreto legge 167/1990, dalla lettura del quale si evince l'esistenza dell'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi in Italia. Di tale disposizione si forniscono due letture differenti.

Il primo approccio, sostenuto tra l'altro dalla CTP di Treviso (sentenza n. 508/9 del 25 giugno 2014), è quello di natura rigoristica, nel senso di riscontrare l'obbligo di indicazione nel quadro di tutte le operazioni effettuate, a prescindere dal fatto che le stesse possano "attualmente" produrre redditi suscettibili di essere dichiarati in Italia.

Il secondo approccio, sostenuto invece dalla Commissione Tributaria di 2° grado di Bolzano (sentenza n. 48/2 del 12 giugno 2014), sposa una interpretazione fortemente incentrata sul contenuto letterale della norma, che richiede la indicazione delle sole attività estere potenzialmente idonee a produrre redditi imponibili in Italia; con la conseguenza che i finanziamenti infruttiferi dei soci, proprio in quanto infruttiferi, non dovrebbero essere esposti nel quadro RW, per mancanza di qualsiasi possibilità di produrre redditi, salvo il caso di una variazione delle condizioni contrattuali che supportano l'erogazione del denaro dal socio alla società.

A noi sembra opportuno riscontrare, innanzitutto, che stiamo parlando di pronunce relative

**alla vecchia struttura del quadro RW**, quella, cioè, precedente alla recente rivisitazione resasi necessaria a seguito delle censure comunitarie.

In secondo luogo, il ragionamento di cui sopra ora sembra prestare il fianco al fatto che, passando dal vecchio al nuovo regime, **appare necessario fare i conti con la tematica** della applicazione delle imposte patrimoniali estere, in particolar modo con **l'IVAFE**. Poiché tale **tributo si applica anche sui finanziamenti dei soci**, siano essi fruttiferi o infruttiferi, dal 2013 la questione della necessità di indicazione viene a perdere una parte del proprio appeal.

Certo è che il concetto conserva tutta la sua **importanza per le annualità pregresse**, in relazione alle quali si potrebbe anche ragionare su possibili applicazioni di sanzioni o di ravvedimenti operosi; non di meno, poiché l'esistenza del finanziamento soci presuppone la presenza di una partecipazione, per le annualità sino al 2012 la necessità di esporre (o la possibilità di non esporre) i finanziamenti infruttiferi poteva ingenerare, per effetto dell'esistenza del limite minimo di significatività dei 10.000 euro, l'obbligo di compilare il quadro (inserendo entrambi i valori) oppure l'esenzione completa (non inserendo nulla).

A noi pare che lo **spirito della norma** sia quello di **richiedere (anche per il passato) l'indicazione anche dei finanziamenti infruttiferi** dei soci, per la semplice circostanza che, diversamente operando, si poteva (vigente la precedente soglia minima di rilevanza) superare l'obbligo compilativo distribuendo, opportunamente e per sola comodità, le somme tra capitale e finanziamento.

La **diversa tesi** proposta dalla Commissione di Bolzano, comunque, appare incentrata sul tenore letterale della norma ma, stante anche le indicazioni di prassi dell'Agenzia, sembra opportuno **utilizzarla a solo scopo difensivo**, per difendere le posizioni oggetto di accertamento. L'esistenza del **flusso di denaro**, in ogni caso, è **comunque nota all'amministrazione** finanziaria, con la conseguenza che non si può nemmeno sperare di non esporre il finanziamento per celarlo agli occhi del fisco.

## CONTENZIOSO

---

### ***Redditometro senza “nesso eziologico”***

di Nicola Fasano

Si consolida sempre più l'orientamento della Cassazione secondo cui il contribuente ai fini della prova contraria richiesta a fronte del redditometro, sia tenuto a dimostrare solo il possesso di redditi esenti o comunque non inclusi nella dichiarazione per un **periodo di tempo compatibile** rispetto ai successivi incrementi patrimoniali. **Nessuna rilevanza** invece per il c.d. “nesso eziologico”, il contribuente quindi, contrariamente a quanto ritengono gli uffici, non deve dare alcuna prova del fatto che gli incrementi patrimoniali (o comunque il maggior reddito accertato con il redditometro) siano realizzati **utilizzando proprio quelle somme esenti o escluse da tassazione**.

Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con la recentissima **sentenza n. 17664 del 6 agosto 2014** che, pur consapevole dell'esistenza di un **orientamento contrario** (che a questo punto inizia a diventare minoritario) al proprio interno, evidenziato in particolare nella sentenza n. 6813/2009 (spesso richiamata dagli Uffici già in sede di accertamento), condivide quello più recente, affermato nella sentenza n. 6396/2014 (si veda in proposito “[Prova ad ampio raggio contro il redditometro](#)“) che in modo **ineccepibile** ha stabilito come **nessun'altra prova** deve dare la parte contribuente circa **l'effettiva destinazione del reddito** esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, se non la dimostrazione dell'**esistenza** di tali redditi. In sostanza, in base al tenore letterale dell'art. 38, d.p.r. 600/1973 pro tempore vigente non può evincersi un onere di dimostrazione **aggiuntivo** circa la **provenienza** oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti effettuati.

Resta fermo, osserva la Corte, che, come già evidenziato nella sentenza n. 8995/2014, il contribuente debba comunque dimostrare, attraverso **idonea documentazione, l'entità** dei redditi esclusi da tassazione e la **durata** del loro possesso in modo che si possa escludere che i redditi invocati per giustificare lo scostamento contestato dall'Ufficio, siano stati utilizzati, ad esempio, per un investimento finanziario. Tale prova potrà, ad esempio, essere fornita con l'esibizione degli **estratti dei conti correnti bancari** del contribuente idonei a dimostrare appunto la durata del possesso dei redditi e non il semplice “**transito**” nella disponibilità del contribuente stesso.

Ebbene, sulla base di tali argomentazioni la Cassazione, con la sentenza 17664/2014 ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva dato ragione al contribuente destinatario di un accertamento da redditometro basato su **incrementi patrimoniali** e il possesso di **un'auto**

**e due abitazioni**, a fronte del quale il contribuente aveva opposto idonea documentazione (**contabili bancarie, cantabilità e prospetti analitici di parte**) da cui emergeva sia il possesso nell'anno in questione di **rilevanti redditi diversi di natura finanziaria**, sia l'entità di essi (addirittura superiore a quella accertata dall'Ufficio) sia la durata del loro possesso.

Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nel caso in esame, peraltro, possono valere senz'altro **anche per il "nuovo" redditometro** (nella versione post modifiche del D.L. 78/2010) che ha modificato le modalità di determinazione del reddito sintetico ma non, in linea di principio, il **tipo di prova contraria** che grava sul contribuente.

## FOCUS FINANZA

---

### ***La settimana finanziaria***

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

#### **Mercati positivi in America ed Europa, Asia in negativo. Rendimenti ai minimi storici**

Performance positiva per la **borsa americana**, dove il nervosismo per tutti i focolai di guerra in essere viene stemperato da una serie di pubblicazioni macro positive e da un atteggiamento ancora accomodante da parte della Federal Reserve. L'indice Standard & Poors ha evidenziato una dinamica positiva che lo ha portato per la prima volta a chiudere sopra il livello di 2000.

S&P +0.22%, Dow +0.24%, Nasdaq +0.48%.

L' **Asia** ha subito soprattutto una serie di dati che evidenziano un possibile rallentamento del comparto Real Estate e alcune news di carattere aziendale che hanno influenzato molti settori "across the Board" in Estremo Oriente. Qualche perplessità è emersa in merito alla produzione industriale giapponese, pubblicata in chiusura di settimana.

Nikkei +0.57%, HK +3.03%, Shanghai +0.46%, Sensex +1.97 %, ASX +0.94%.

I mercati **azionari europei** sono stati i migliori performer grazie soprattutto alle aspettative in merito al comportamento della BCE.

MSCI +1.30%, EuroStoxx50 +1.28%, FtseMib +1.65%.

Il **dollaro** si è rafforzato nettamente, portandosi ad un livello vicino all'1.32, mentre le aspettative in merito al comportamento delle banche centrali hanno fatto scendere i rendimenti del comparto obbligazionario ai minimi storici, in un movimento che ha anche visto lo Spread tra il BTP decennale ed il Bund diminuire fino a 150 Basis Point.

#### **Le aspettative in merito alle Banche Centrali neutralizzano di fatto i timori geopolitici**

Come anticipato l' attenzione degli analisti e dei commentatori in America era concentrata sull'incontro delle Banche Centrali a Jackson Hole, dove Janet Yellen ha ribadito quanto espresso nell'ultima riunione del FOMC, ovvero che la ripresa economica non sta ancora generando il numero di posti di lavoro ritenuti sufficienti dalla Banca Centrale. La settimana ha visto anche numerosi report, come quello relativo agli ordini dei beni durevoli, uscito decisamente meglio delle attese ma influenzato dall'ordinativo recepito dal comparto

Aerospace durante il Salone di Farnborough, che si è svolto in Inghilterra il mese scorso. Anche il GDP 2Q è risultato migliore delle attese, mentre l'unico dato non intonato è risultato essere quello relativo alle vendite di nuove case. Contrastano, con un tono sostanzialmente positivo delle letture Macro, le pubblicazione degli utili di numerosi nomi del Retail, uscite quasi tutte sotto tono. La dinamica positiva dei mercati non è stata influenzata più di tanto dagli sviluppi geopolitici, che hanno visto l'acutizzarsi della crisi in Ucraina, con quello che sembra uno sconfinamento dei blindati russi, il raggiungimento di una tregua tra Israele ed Hamas e l'esplodere della crisi in Nord Africa, che sembra preludere alla costituzione di una improbabile serie di alleanze tra paesi diversi per schiacciare i Jihadisti dell'Isis e prevenire una balcanizzazione dell'area.

**L'Asia** ha reagito in modo peggiore rispetto agli altri blocchi continentali alle pressioni generate dalla situazione geopolitica, complice anche i livelli raggiunti nelle ultime settimane. In particolare, in assenza di particolari news di carattere societario, hanno pesato soprattutto il mood relativo al comparto real estate in Cina dove comincia ad emergere tensione, dopo che le vendite di appartamenti nei principali distretti monitorati dal governo è sceso mese su mese del 28% a causa del rallentamento economico ma, soprattutto delle operazioni di PBoC volte a sradicare il fenomeno dello "Shadow Banking", che vanno evidentemente ad intaccare la disponibilità di credito. La giornata di Giovedì ha tra l'altro messo in evidenza il rallentamento dei profitti delle aziende industriali cinesi nel mese di luglio. In termini di notizie corporate a Pechino Jack Ma, fondatore di Alibaba, si conferma come l'uomo più ricco della Cina, dopo che la compagnia Leader dell'E-Commerce cinese ha presentato una trimestrale molto superiore alle attese e si prepara per uno dei più grandi IPO della storia. Ad Hong Kong BYD, il produttore di auto elettriche che fa parte delle aziende cinesi nelle quali ha investito Warren Buffett attraverso Berkshire Hathaway, ha mostrato in settimana una performance decisamente positiva dopo la notizia che vedrebbe il governo cinese pronto a spendere 16 Bn USD per realizzare una rete di impianti di ricarica in tutto il Paese, investimento che ricade all'interno del novero di realizzazioni infrastrutturali approvato durante il Plenum del Partito questa primavera.

In Giappone la produzione industriale si è espansa meno del previsto ed il tasso di inflazione è rimasto invariato, mettendo in evidenza la difficoltà di impostare per il Sol Levante un processo di reflazione e mette pressione a Governo e a Bank of Japan per l'impostazione di ulteriori misure di stimolo.

In **Europa** i mercati hanno beneficiato soprattutto delle reazioni agli "Statement" di Draghi durante l'incontro delle banche centrali a Jackson Hole. In particolare, dopo una serie di dati che hanno evidenziato un rallentamento in Germania, una Triple Dip Recession in Italia, una decelerazione in Francia che ha portato ad attriti interni al governo, culminati in un rimpasto, i mercati si attendono che il Governatore cominci a fare ricorso a quelle che aveva definito "armi pesanti" nell'ultimo meeting BCE e possa effettivamente dare inizio ad un processo di autentico Quantitative Easing. Il ministro delle finanze tedesco Schaeuble ha peraltro raccomandato ai Paesi membri dell'Unione Europea a non contare solo sulla politica monetaria della BCE ma ad implementare velocemente processi strutturali di riforma.

Per il resto la settimana appena trascorsa non ha riservato particolari spunti, con volumi ancora estremamente ridotta. A catalizzare l'attenzione degli analisti la vicenda Telefonica/Telecom Italia/Vivendi per il controllo degli asset brasiliani.

## Settimana dedicata al mercato del lavoro

La prossima settimana come sempre i numeri relativi al mercato del lavoro verranno pubblicati il primo venerdì del mese. Saranno anticipati dall'ADP Index , riferibile all'occupazione nel comparto privato e generalmente buon preditore del dato generale. La settimana sarà anche caratterizzata dalla chiusura di New York per il Labor Day Lunedì 1 Settembre. Verranno pubblicati anche l'ISM manifatturiera e non, unitamente a Non Farm Productivity e Unit Labor Cost.


FINESTRA SUI MERCATI										8/29/2014									
AZIONARIO			Performance %							AZIONARIO			Performance %						
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013	EMERGING		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013		
AMERICA	MSCI World	USD	8/28/2014	1,744	-0.36%	+0.48%	+0.01%	+5.01%	+24.10%	MSCI Em Mkt	USD	8/28/2014	1,087	-0.62%	+0.36%	+0.60%	+8.41%	-4.98%	
AMERICA	S&P500	USD	8/28/2014	1,997	-0.17%	+0.22%	+1.36%	+8.03%	+29.60%	MSCI EM BRIC	USD	8/28/2014	301	-1.02%	-0.20%	+1.23%	+8.09%	-6.34%	
EUROPA	Dow Jones	USD	8/28/2014	17,080	-0.25%	+0.24%	+0.99%	+3.03%	+26.50%	EMERGING	USD	8/28/2014	3,604	-0.58%	+1.16%	+2.43%	+12.61%	-15.72%	
EUROPA	Nasdaq 100	USD	8/28/2014	4,066	-0.17%	+0.48%	+2.71%	+13.20%	+38.32%	MSCI EM Lat Am	USD	8/28/2014	60,291	-1.08%	+2.20%	+5.55%	+17.05%	-15.50%	
ASIA	MSCI Europe	EUR	8/28/2014	117	-0.63%	+1.30%	-0.37%	+3.93%	+16.43%	ARG MERVAL	ARS	8/28/2014	9,835	+0.23%	+9.12%	+17.68%	+82.43%	+88.87%	
ASIA	Dj EuroStoxx 50	EUR	8/28/2014	3,164	-0.94%	+1.28%	-0.82%	+1.78%	+17.95%	MSCI EM Europe	USD	8/28/2014	175	-3.13%	-2.73%	-0.10%	-12.77%	-2.86%	
ASIA	FTSE 100	GBP	8/28/2014	6,806	-0.36%	+0.74%	-0.03%	+0.84%	+14.43%	Micex - Russia	RUB	8/29/2014	1,414	-0.67%	-2.24%	+3.24%	-5.98%	+1.99%	
ASIA	Cac 40	EUR	8/28/2014	4,366	-0.66%	+1.76%	+0.01%	+1.63%	+17.99%	ISE NATIONAL I	TRY	8/28/2014	80,838	+0.46%	+2.42%	-4.01%	+19.23%	-13.33%	
ASIA	Dax	EUR	8/28/2014	9,463	-1.12%	+0.65%	-1.98%	-0.94%	+25.48%	Prague Stock Exch.	CZK	8/28/2014	976	-1.69%	-0.63%	+1.50%	-1.33%	-4.78%	
ASIA	Ibex 35	EUR	8/28/2014	10,722	-1.06%	+1.57%	-1.64%	+8.12%	+21.42%	MSCI EM Asia	USD	8/28/2014	490	-0.32%	-0.11%	+0.45%	+9.74%	-0.22%	
ASIA	Fme MiB	EUR	8/28/2014	20,341	-2.03%	+1.63%	-3.53%	+7.24%	+16.56%	Shanghai Composite	CNY	8/29/2014	2,207	+0.59%	-1.52%	+1.08%	+4.29%	-6.75%	
ASIA	MSCI Pacific	USD	8/28/2014	2,484	-0.37%	-0.23%	-1.56%	+2.19%	+15.25%	BSE SENSEX 30	INR	8/28/2014	26,638	+0.29%	+1.05%	+2.49%	+25.83%	+8.98%	
ASIA	Topix 100	JPY	8/29/2014	834	-0.21%	-0.74%	-1.54%	-4.31%	+51.46%	KOSPI	KRW	8/29/2014	2,069	-0.35%	+0.58%	+0.32%	+2.84%	+0.72%	
ASIA	Nikkei	JPY	8/29/2014	15,425	-0.23%	-0.74%	-1.24%	-5.32%	+56.72%										
ASIA	Hong Kong	HKD	8/29/2014	24,711	-0.12%	-1.69%	+0.29%	+6.83%	+2.87%										
ASIA	S&P/ASX Australia	AUD	8/29/2014	5,626	+0.03%	-0.35%	+0.67%	+5.11%	+15.13%										

**FINESTRA SUI MERCATI**

8/29/2014

Cambi			Performance %						Commodities			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/13 FX		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013		
EUR Vs USD	8/29/2014	1.317	-0.12%	-0.57%	-1.81%	-4.20%	1.374	Crude Oil WTI	USD	8/29/2014	95	+0.21%	+1.17%	-6.16%	-3.73%	+7.19%	
EUR Vs Yen	8/29/2014	136.650	-0.06%	-0.72%	-0.28%	-5.91%	144.730	Gold f/Oz	USD	8/29/2014	1.288	-0.11%	+0.64%	-0.82%	+6.88%	-28.04%	
EUR Vs GBP	8/29/2014	0.794	-0.11%	-0.65%	+0.32%	-4.57%	0.830	CRB Commodity	USD	8/28/2014	291	+0.31%	+0.79%	-1.79%	+3.99%	-5.03%	
EUR Vs CHF	8/29/2014	1.206	-0.02%	-0.34%	-0.82%	-1.76%	1.227	London Metal	USD	8/28/2014	3.259	-0.91%	-0.61%	-0.49%	+3.15%	-8.55%	
EUR Vs CAD	8/29/2014	1.430	-0.15%	-1.37%	-1.79%	-2.93%	1.460	Vix	USD	8/28/2014	12.1	+2.29%	+2.47%	-9.26%	-12.17%	-23.86%	

OBBLIGAZIONI - tassi e spread									
Tassi	Date	Last	HHHHHH	22-ago-14	18-lug-14	31-dic-13	31-dic-12		
2y germania	EUR	8/29/2014	-	0.022	-0.02	0.01	0.03	0.21	-0.02
5y germania	EUR	8/29/2014	0.172	0.18	0.22	0.31	0.92	0.30	
10y germania	EUR	8/29/2014	0.875	0.88	0.98	1.16	1.93	1.32	
2y italia	EUR	8/29/2014	0.375	0.378	0.344	0.477	1.257	1.987	
<b>Spread Vs Germania</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>104</b>	<b>200</b>	
5y italia	EUR	8/29/2014	1.133	1.152	1.166	1.296	2.730	3.308	
<b>Spread Vs Germania</b>			<b>96</b>	<b>97</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>181</b>	<b>301</b>	
10y italia	EUR	8/29/2014	2.421	2.443	2.576	2.779	4.125	4.497	
<b>Spread Vs Germania</b>			<b>155</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>162</b>	<b>220</b>	<b>318</b>	
2y usa	USD	8/29/2014	0.500	0.50	0.49	0.48	0.38	0.25	
5y usa	USD	8/29/2014	1.622	1.65	1.66	1.67	1.74	0.72	
10y usa	USD	8/29/2014	2.329	2.34	2.40	2.48	3.03	1.76	
<b>EURIBOR</b>									
Euribor 1 mese	EUR	8/27/2014	0.069	0.25	0.08	0.09	0.22	0.11	
Euribor 3 mesi	EUR	8/27/2014	0.170	0.33	0.18	0.20	0.29	0.19	
Euribor 6 mesi	EUR	8/27/2014	0.269	0.43	0.29	0.30	0.39	0.32	
Euribor 12 mesi	EUR	8/27/2014	0.439	0.60	0.46	0.49	0.56	0.54	



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore